

Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 2 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 5 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 6 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

Art. 7 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione), le parole: «articolo 75 del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150».

Art. 2 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, le parole: « è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e, nel caso di presentazione di più domande è ammessa la domanda con cui è richiesto il contributo maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda, l'importo massimo complessivamente erogabile non supera 75.000 euro».

Art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, dopo le parole «per ogni singola domanda» sono inserite le seguenti: «, o per più domande nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, ».

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «del Presidente della Regione 321/2003.» sono inserite le seguenti: « Sono ammesse anche le seguenti varietà in osservazione: Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Fleurtai, Julius, Merlot Kanthus, Merlot Korus, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Soreli. »;

b) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«e bis) al momento della finanziabilità non è in possesso dell'autorizzazione al reimpianto.».

Art. 5 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, le parole: « Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti)» sono sostituite dalle seguenti: « Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 , n 1411».

Art. 6 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono aggiunte le parole: “, che completa il collaudo dei vigneti ristrutturati entro novanta giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente».

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE